



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “*Organizzazione comune dei mercati agricoli*” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “*che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “*deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “*recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “*che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149*”;

VISTO regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 “*che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione*”;

MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0269920 del 15/06/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (...)*”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante «*OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 luglio 2020, n. 6986, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante «*Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893*»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, recante «*Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893*»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «*OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893*»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, recante «*OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893*»;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

VISTO il decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, recante “*OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2022/2023. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss. mm. e ii.*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, in corso di registrazione, recante “*Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese*”, in corso di registrazione;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, prevede che “*Esclusivamente per l’annualità 2022/2023, al fine di favorire la massima partecipazione ai soggetti proponenti, l’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, è modificato come segue: 6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i due milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. È facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto*”;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, in termini di contributo massimo richiedibile per ciascun progetto nazionale, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato in premessa al decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300 è stato ritenuto necessario riservare, sulle risorse attribuite con il citato decreto dipartimentale n. 591108 dell’11 novembre 2021 ai fondi quota nazionale per l’esercizio finanziario comunitario 2022/2023, la somma di euro 6.657.897,63 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali dell’annualità 2021/2022, e la somma di euro 1.187.836,60 per la liquidazione dei saldi dei progetti multiregionali dell’annualità 2021/2022, per un ammontare complessivo pari a euro 7.845.734,23;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n. 1150/2016 gli Stati membri “*effettuano i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa*”;

CONSIDERATO che le domande di pagamento dei saldi dell’annualità 2021/2022 saranno presentate dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto direttoriale del 26 agosto 2021, n. 376627 entro il 28 febbraio 2023 e che, pertanto, coerentemente con il citato articolo 15 del Regolamento UE n. 1150/2016, potrebbero essere liquidate dopo il 16 ottobre 2023;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione ai progetti nazionali per l'annualità 2022/2023 e il maggior sostegno possibile agli operatori del settore vitivinicolo, anche in considerazione di un contesto internazionale caratterizzato da forte incertezza, programmare la liquidazione dei saldi relativi ai progetti nazionali approvati nel corso dell'annualità 2021/2022, a norma di quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento UE n. 1150/2016, a partire dal 16 ottobre 2023;

RITENUTO, di conseguenza, necessario riservare, sulle risorse attribuite con il citato decreto dipartimentale n. 591108 dell'11 novembre 2021, ai fondi quota nazionale per l'esercizio finanziario comunitario 2022/2023, la somma totale di euro 8.224.946,34, ripartita come segue:

- euro 3.093.728,35 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali dell'annualità 2020/2021,
- euro 340.217,99 per la liquidazione dei saldi dei progetti multiregionali dell'annualità 2020/2021,
- euro 1.791.000,00, per la liquidazione di quanto dovuto alla società CAVIT alla luce di quanto disposto dal decreto direttoriale n. 139305 del 25 marzo 2022, recante ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 375/2022, è stata disposta l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 865/2019 e n. 3490/2021
- euro 3.000.000,00, per i progetti multiregionali, a norma di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893;

CONSIDERATO che, in base a quanto sopra evidenziato, risulterebbero disponibili per i progetti nazionali, con riferimento all'esercizio finanziario comunitario 2022/2023, la somma di euro 21.183.417,67 e non di euro 13.337.683,44 così come disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle risorse disponibili sopra indicate, necessario rettificare quanto disposto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300;

CONSIDERATO che all'articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300 si precisa erroneamente che *“qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023”* mentre, in accordo con quanto previsto all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto nel caso indicato le attività di promozione possono essere effettuate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;

CONSIDERATO che all'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300 si precisa erroneamente che *“I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del Decreto, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020”* mentre, in accordo con quanto indicato al penultimo rigo del medesimo comma, la data



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

di riferimento per la produzione dell'estratto del registro dematerializzato della giacenza alla chiusura è il 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che all'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300 si precisa erroneamente che “*diversi da quelli indicati nel precedente comma 1*” mentre il riferimento corretto è al comma 3 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che al foglio “*dati produttivi*” dell'allegato F del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, alle righe 1, 2 e 3 si è indicato erroneamente come periodo di riferimento per la dichiarazione di vendemmia e per la movimentazione del registro dematerializzato di cantina l'annualità 2019/2020 e non l'annualità 2020/2021;

CONSIDERATO che alle note a piè di pagina n. 5 e 7 degli allegati N e P del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, si riferisce che i valori di riferimento per il calcolo del punteggio del criterio di priorità di cui alla lettera g) sono riportati nel foglio “*dati produttivi*” dell'allegato H e non dell'allegato F;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla correzione dei refusi sopra descritti

RITENUTO NECESSARIO, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° giugno 2022, n. 246465, prevedere una proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo relative alla campagna 2022/2023, a valere sui fondi di quota nazionale.

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il contributo richiesto per ciascun progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 non supera i due milioni di euro.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, il Comitato verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, e, in particolare, accerta che, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, lett. g), ciascun soggetto proponente non presenti, pena l'esclusione, “*progetti per un importo complessivo di contributo difforme a quanto indicato all'articolo 13 commi 6 e 7*”, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465.

Articolo 2

1. Con il presente decreto, alla luce di quanto indicato in premessa in relazione alla programmazione della liquidazione dei saldi dei progetti nazionali approvati nel corso dell'annualità 2021/2022, si dispone la rettifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

2. Il citato articolo 2, comma 1 del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300 è riformulato come segue:

“Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2022/2023 ammontano ad euro 21.183.417,67”.

Articolo 3

3. Al fine di correggere il refuso di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, detto comma è riformulato come segue:

“9. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 5, par. 7, del Regolamento (UE) 2021/2117 in tema di disposizioni transitorie di applicazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo stabiliti agli articoli da 29 a 60 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i progetti hanno durata dal 1° gennaio 2023 al 15 ottobre 2023, nel caso in cui i beneficiari chiedano il pagamento anticipato del contributo. Qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023”.

4. Al fine di correggere il refuso di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, detto comma è riformulato come segue:

“2. I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del Decreto, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del Decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri”.

5. Al fine di correggere il refuso di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, detto comma è riformulato come segue:

“3. Le Regioni e le Province autonome nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2, ma comunque superiore a 50 hl per ciascun partecipante”.

6. Al fine di correggere il refuso riportato al foglio “dati produttivi” dell’allegato F del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, alle righe 1, 2 e 3, detto allegato F è sostituito dall’allegato F-bis al presente decreto.

7. Al fine di correggere il refuso riportato alle note a piè di pagina n. 5 e 7 dell’allegato N del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, detto allegato N è sostituito dall’allegato N-bis al presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI V

8. Al fine di correggere il refuso riportato alle note a piè di pagina n. 5 e 7 dell'allegato N del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300, detto allegato P è sostituito dall'allegato P-bis al presente decreto.

Articolo 4

1. Il termine ultimo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, n. 229300 è prorogato alle ore 15.00 dell'11 luglio 2022.
2. Il termine, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto direttoriale 20 maggio 2022, n. 229300, entro cui è possibile richiedere chiarimenti e/o informazioni, è prorogato alle ore 17.00 del ventesimo giorno precedente la scadenza di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Oreste Gerini

Direttore generale

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*

MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0269920 del 15/06/2022